



CITTÀ DI OTRANTO
Provincia di Lecce
Ufficio Affari Generali
Tel. 0836/871326

**AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO AVVOCATI ESTERNI
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI CUI CONFERIRE INCARICHI DI
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI OTRANTO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2026 con la quale, limitatamente all'art. 7, è stato modificato il Regolamento Comunale per l'affidamento di servizi legali a professionisti esterni all'Ente, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri di G.C. n. 13 del 10/11/2022

AVVISA

Il Comune di Otranto con sede in Piazza A. De Gasperi n. 1, C.F. 83000990750

PEC: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it

SITO INTERNET: www.comune.otranto.le.it

intende procedere all'aggiornamento elenco di avvocati che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi di patrocinio legale per conto dell'Ente.

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva né comporta alcuna graduatoria.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza.

Nella domanda i professionisti dovranno attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
- n. codice fiscale e n. partita I.V.A.;
- il possesso dei requisiti richiesti generali di cui al punto successivo;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per l'affidamento di servizi legali a professionisti esterni all'Ente modificato e approvato con la citata delibera n. 6/2026 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- indicazione della sezione dell'albo a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum;
- il regime fiscale dichiarato;
- la regolarità contributiva mediante esibizione di DURC o autocertificazione;

REQUISITI GENERALI:

Possono presentare domanda i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
- Assenza di conflitto di interessi con l'Ente ai sensi delle disposizioni del Codice di Deontologia Forense e di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio dell'Ente medesimo;
- non avere in corso, al momento dell'iscrizione, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Otranto;
- regolarità contributiva;

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'albo, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, devono darne immediata comunicazione e saranno immediatamente cancellati dall'Albo.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA:

Le domande di iscrizione vanno redatte secondo il modello allegato, firmate, anche digitalmente ed inviate al seguente indirizzo PEC:

protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it entro il 01.03.2026.

Le domande pervenute successivamente a tale data verranno valutate e inserite con l'aggiornamento annuale dell'anno 2027.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità differenti.

Alla domanda il professionista deve allegare:

- a) il curriculum vitae e professionale sia in formato PDF/A o WORD sia in formato PDF firmato digitalmente con indicazione di ogni elemento utile ad attestare l'esperienza e/o la specializzazione nella materia della specifica sezione dell'albo a cui si chiede l'iscrizione;
- b) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- c) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- d) DURC o autocertificazione attestante la regolarità contributiva;

All'atto della iscrizione il professionista interessato deve indicare **una sola sezione** dell'albo a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale Civile Sezione Lavoro - Corte di Appello Sezione Lavoro - Cassazione Civile Sezione Lavoro.

Sezione D - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie di Primo e Secondo grado – Cassazione

Sezione E - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Deliberazione

della Giunta Comunale su relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

Il Responsabile del Settore AA.GG. individua, con propria determinazione, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, provvede all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti criteri:

- Rotazione;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico.

Sono fatti comunque salvi i casi in cui eccezionali, specifiche e motivate esigenze tecnico- operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato dal professionista. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione allegata alla domanda dovrà riferirsi a ciascun componente.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichì conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'affidamento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

DISCIPLINARE D'INCARICO

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito disciplinare d'incarico contenente:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale (art. 7 Reg), determinato nel rispetto dell'art. 1 e 3 Legge 21 aprile 2023, n. 49 e dell'art. 13 della Legge 247/2012, in conformità al vigente DM 55/2014, così come modificato con D.M. n. 147/2022, fatte salve le eventuali successive disposizioni di legge o regolamento;
- c) obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto (eventuale);
- d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- e) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere nonché di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito e di coltivare tentativi di composizione bonaria della vertenza;

- f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) obbligo di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- i) obbligo di curare, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso ad eccezione delle spese non imponibili, l'attività di recupero del credito per l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte sia stata condannata;
- j) la facoltà di revoca dell'incarico da parte dell'Amministrazione.

I nominativi dei professionisti richiedenti ritenuti idonei sono inseriti nell'Albo.

Successivamente l'Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, nel mese di gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute nel corso dell'anno precedente.

L'Albo potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso resta impregiudicata la valutazione dell'Amministrazione circa l'insussistenza di conflitto di interesse tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, e non è sufficiente a costituire espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

In via eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'albo per giudizi di rilevante importanza o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

ONORARIO RICONOSCIUTO AI PROFESSIONISTI:

Il corrispettivo riconosciuto al professionista sarà determinato secondo i parametri indicati dal nuovo art. 7 del Regolamento comunale così come modificato dalla citata delibera di Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2026.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO:

È disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano rispettato gli obblighi discendenti dalla convenzione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività di trattamento, svolte in esecuzione del Regolamento comunale per l'affidamento di servizi legali a professionisti esterni all'Ente, devono avvenire nel rispetto dei principi e delle cautele previste dal Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (e s.m.i.).

Le attività del Regolamento si fondano sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679 e, in particolare, sul principio di liceità in base al quale il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando il trattamento avviene sulla base di una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico di cui è investita l'Amministrazione, in ossequio al disposto di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. e) e all'art. 9, paragrafo 2, lett. g), del Reg. UE 2016/679. Il Comune di Otranto e i professionisti esterni all'Amministrazione agiscono in qualità di autonomi

Titolari del trattamento dei dati personali degli Interessati, ai fini dell'esecuzione degli incarichi affidati. Il Comune di Otranto, al momento della creazione dell'Albo dei professionisti e/o dell'affidamento degli incarichi legali, rende disponibile sul proprio sito istituzionale l'informativa completa in ordine al trattamento dei dati, oltre che negli appositi moduli messi a disposizione dal Settore Affari Generali.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore AA.GG. dott.ssa Zaira Tamborino Frisari – tel. 0836/871326 - 309.

mail: aagg@comune.otranto.le.it

pec: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it

Otranto, 29/01/2026

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Zaira Tamborino Frisari